300

n. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 300/17
DEP. ~~MINUTA~~ - 6 FEB. 2017
N. .../... RG
N. 420 CRON.
N. 320 REP.
OGGETTO: ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione Quarta Civile

Composta dai Signori Magistrati

dott. ssa Clotilde Parise Presidente

dott.ssa Lisa Micochero Consigliere

dott.ssa Annalisa Del Col Consigliere Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. del Ruolo Generale dell'anno ,

promossa da

in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto (C.F. MTT GPL 53L05 L736U) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Chersevani (C.F. CHR PMR 51C15 L736T in Mestre (VE), Piazza Ferretto n. 4;

appellante

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore(P.I.)rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Alesio (C.F. DLS NTN 61T16G964C)e dall'avv. Mauro Ferruzzi (C.F. FRR MRA 62E09 L736V)presso il secondo domiciliato in Mestre (VE), Via F.lli Rondina n 6;

appellata

Oggetto della causa: Appello avverso la sentenza n. 2118 del Tribunale di Treviso di data 28.12.2012 – 31.12.2012

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 08.06.2016, discussa oralmente all'udienza del 09.11.16 e decisa nella camera di consiglio del 07 dicembre 2016 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

dell'appellante: Si dà atto che, nel corso del giudizio d'appello, ha pagato ad , in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di 247.650,00euro, come da documentazione che si produce (doc. 6).Si precisano le conclusioni di merito come in atto di citazione d'appello, vale a dire comesegue:"nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta,- riformarsi la sentenza impugnata e rigettarsi le domande tutte proposte da contro . in caso di accoglimento del proposto appello, condannarsi a restituirea le somme tutte che quest'ultima è costretta a corrisponderle peradempiere alla sentenza impugnata, pari a 247.650,00 euro, con interessi legali e maggiordanno ex art. 1224 c.c. dal dì del pagamento a quello della restituzione;- con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio".Si chiede inoltre che la causa venga discussa oralmente avanti al collegio, ai sensi dell'art.352, secondo comma c.p.c..

dell'appellata: Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, Respingersi il gravame proposto da e confermarsi in toto la sentenza n. 2118/2012 del Tribunale di Treviso, Giudice dott.ssa V. Castagna.Con vittoria di spese imponibili, anticipazioni e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e delle spese bancarie relative alla fideiussione prodotta da a fronte della richiesta di inibitoria della decisione appellata avanzata dall'attrice (€ 5.067,5 annui decorrenti dal luglio 2013 fino al luglio 2016 compreso, docc. 5 - 6).

Si depositano, numerati in prosecuzione agli allegati del fascicolo d'appello: doc. 4: copia assegno dell'importo di € 213.897,99 pagato da a fronte della sentenza impugnata; doc. 5: riepilogo dei costi della fideiussione dal luglio 2013 al luglio 2016 (€ 5.067,5 all'anno); doc. 6: estratti conto bancari che evidenziano l'addebito a del costo della fideiussione; doc. 7: visura camerale attuale di ; doc. 8: visura protesti (negativa) di

Ragioni di fatto e diritto della decisione

Con la sentenza impugnata l'adito Tribunale accoglieva la domanda di e condannava a corrispondere alla stessa, a titolo di indennizzo assicurativo, la somma di € 181.935,00 oltre interessi di legge dalla mora al saldo ed oltre le spese di lite.

aveva chiesto, sulla scorta della polizza n. 6328102774917 in essere con , volta a coprire i rischi derivanti dalla responsabilità civile per lo svolgimento della propria attività di impresa di posa di coperture impermeabilizzanti, di essere tenuta indenne dai danni provocati, nel mese di settembre 2008, in un cantiere in località Saletti a

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

Roma ove doveva svolgere in regime di subappalto opere di impermeabilizzazione e lattonerie sulla copertura in legno lamellare di un edificio, opere che aveva a sua volta subappaltato alla ditta

I danni erano stati provocati da un cannello ossidrico lasciato acceso, dalle maestranze di tale subappaltatrice, a contatto con la copertura in legno; era stato così causato un incendio che aveva danneggiato sia la predetta copertura, su cui era in corso la posa di guaina impermeabilizzante, sia alcune pareti in cartongesso dell'edificio in costruzione.

Rigettando le eccezioni svolte da , che assumeva la non operatività della polizza nel caso, il Tribunale riteneva invece che la garanzia fosse operativa. Allo scopo il giudice analizzava il contratto di assicurazione, oltre che nel suo complesso, specificatamente esaminando le due clausole controverse delle condizioni generali, vale a dire l'art. 14 (garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione) e l'art. 17 (rischi esclusi dall'assicurazione), per ritenere appunto, mediante interpretazione secondo buona fede ed in base all'art. 1370 c.c., che fra i rischi coperti rientrasse anche il danno prodotto a cose altrui da un incendio di cose dell'assicurato.

Appella formulando un unico articolato motivo con cui eccepisce l'erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale da parte del Tribunale.

L'appellante rammenta che a mente dell'art. 17 lett. A n. 8 delle condizioni generali, l'assicurazione non comprende i danni *"alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 – garanzie comprese automaticamente – lett. l"*.

Tale clausola prevede la copertura dei danni "*a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute*".

Secondo la prospettazione dell'appellante tale ultima clausola è stata erroneamente invocata da ed è, poi, stata mal interpretata dal Tribunale. Nello specifico sottolinea che, a fronte di clausole formulate con chiarezza ed idonee a rivelare univocamente la comune volontà contrattuale, non v'è spazio per far ricorso a criteri ermeneutici diversi rispetto al senso fatto palese dal significato letterale delle espressioni impiegate. Il Tribunale, invece, ha invocato *l'interpretatio contra stipulatorem* di cui all'art. 1370 c.c. e l'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 senza che ve ne fosse necessità, giungendo così ad un'interpretazione non conforme all'univoco dato letterale delle clausole contrattuali e quindi non conforme alla volontà contrattuale.

Il Tribunale, poi, secondo l'appellante, non ha tenuto conto che il cannello ossidrico che provocò l'incendio non si era a sua volta incendiato e che quindi il fatto non poteva rientrare nella

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

previsione di cui all'art. 14 lettera l che prevede, appunto, la copertura dei danni provocati da "*incendio delle cose dell'assicurato*". Secondo l'appellante, inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l'art. 17 n. 8 delle condizioni generali esclude i danni subiti dalle opere in costruzione, dalle cose sulle quale si eseguono i lavori e dalle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, ma solo per queste ultime l'art. 17 precisa *"salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 lettera a"*.

Invece il Tribunale, errando, ha interpretato i termini "opere in costruzione" come riferiti alle opere "strettamente oggetto dell'intervento" e quindi alla sola guaina impermeabilizzante e non alla copertura lignea. Di tale interpretazione non v'era necessità, perché il termine "opere in costruzione" è chiaro e lineare. Secondo l'appellante, ancora, l'assicurazione copre i danni derivanti a cose di proprietà di terzi, non dell'assicurato, e perciò il Tribunale ha errato a qualificare come "opera in costruzione" la guaina impermeabilizzante che, comunque, sarebbe di per sé esclusa dall'assicurazione, in quanto cosa di proprietà dell'assicurato e non di terzi.

L'appellante contesta come errato anche il ragionamento del Tribunale nel punto in cui considera che l'interpretazione data è la sola che consenta la copertura assicurativa per danni cagionati in fase di esecuzione dei lavori, osservando che, invece, l'assicurazione è operativa per tutti gli altri danni che non riguardino, appunto, le opere in costruzione.

L'appellante evidenzia infine l'incongruenza e l'infondatezza del ragionamento del Tribunale relativo al premio annuale corrisposto da alla compagnia, che essendo di importo rilevante, offre secondo il giudice ulteriore elemento a sostegno dell'operata interpretazione del contratto, per garantirne l'equilibrio sinallagmatico.

resiste all'impugnazione eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando le avverse deduzioni. Richiama pure le condizioni particolari di polizza (artt. 2 e 3) che prevedono la copertura dei danni al fabbricato su cui è stata installata la copertura impermeabilizzante, che, a suo dire, prevale sull'art. 17 delle condizioni generali. Ribadisce che l'interpretazione offerta dal Tribunale ai sensi degli artt. 1363 e segg. c.p.c. è corretta perché, seguendo il ragionamento dell'appellante, si giungerebbe a vanificare l'utilità della copertura assicurativa offerta dalla compagnia.

Tanto sinteticamente premesso sui motivi di gravame, ritiene preliminarmente la Corte che sia infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da contenendo l'atto di appello sia la chiara indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare, sia l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado sia, infine, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

Ritiene la Corte, quanto al merito delle doglianze, che debba in primo luogo esaminarsi l'art. 14 delle condizioni generali di polizza, il quale alla lettera l (lavori presso terzi) prevede che sono coperti i danni *"a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute"*.

Infatti il Tribunale, dopo aver premesso la necessità di operare una interpretazione della clausole contrattuali "le une per mezzo delle altre" con l'obiettivo di far sì che esse offrano copertura alla responsabilità civile della contraente "nell'esercizio dell'impresa", fa applicazione anzitutto della detta clausola di cui all'art. 14 delle condizioni generali.

Ebbene, l'interpretazione offertane dal giudice appare in contrasto col dato letterale di quanto essa dispone. Secondo il Tribunale, invero, il fatto che il cannello ossidrico non si sia "incendiato" non è determinante, in quanto trattasi di arnese "*idoneo a generare (come nella specie avvenuto) l'incendio di cose che si trovino ad esso prossime*".

E' però di tutta evidenza che un oggetto "idoneo a generare un incendio" è cosa diversa da una cosa che si è incendiata. La cannula ossidrica non è cosa incendiata, ma oggetto destinato per funzione sua propria a produrre fuoco e, se lasciata accesa, rimane oggetto "incendiante" e non certo incendiato.

Colpisce nel segno l'appellante quando osserva che in materia di interpretazione del contratto, il criterio fondamentale è l'interpretazione letterale dei termini utilizzati dalle parti nella stesura dell'accordo.

Allorchè le espressioni usate nel contratto abbiano natura chiara ed inequivocabile, deve escludersi il ricorso ad altri criteri interpretativi per ricercare una intenzione delle parti diversa da quella fatta palese dal significato letterale delle parole.

I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole- in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - di cui all'articolo 1362, comma 1- con la conseguenza che, quando quest'ultimo risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l'articolo 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente.

Secondo la Suprema Corte, in tema di interpretazione del negozio, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

verificarsi alla luce dell'intero contesto, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell'art. 1363 c.c.in quanto per "senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone" (Cassazione civile, sez. III, 06/05/2015, n. 9006).

Le norme degli artt. 1362-1365 c.c. precedono, come detto, quelle integrative recate dagli art. 1366-1371 c.c. escludendone l'applicabilità quando le prime rendano di per sé palese la comune volontà dei contraenti, senza possibilità di equivoco.

"Qualora il senso letterale delle espressioni impiegate riveli con chiarezza e univocità la volontà comune e non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo avuto di mira, il giudice del merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri di ermeneutica, se non (fuori dalla ipotesi di ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione della insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale" (Cassazione civile, II, 30/10/2009, n. 23066).

Ebbene, la clausola in esame non è certo ambigua, facendo chiaro ed univoco riferimento a "cosa incendiata" dell'assicurato, in cui non può all'evidenza farsi rientrare la cannella ossidrica lasciata accesa, ordinario strumento di lavoro dell'assicurata.

L'interpretazione data dal Tribunale appare quindi non corretta e non rispondente al dato letterale, inequivoco, della clausola contrattuale.

Deve peraltro aggiungersi, per quanto occorra, che la cannella ossidrica ha causato l'incendio della copertura su cui era in corso la posa di guaina impermeabilizzante e le pareti in cartongesso dell'edificio in costruzione.

Viene allora in rilievo anche l'art. 17 n. 8 delle condizioni generali che esclude dall'assicurazione i danni "alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi" (salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 lettera l, che si è appena esaminata).

Anche con riferimento a tale clausola viene offerta nella sentenza impugnata un'interpretazione che contrasta con il dato letterale della pattuizione contrattuale, in quanto il giudice ritiene che la copertura lignea e le pareti danneggiate dall'incendio non rientrino fra le "opere sulle quali si eseguono i lavori" poiché queste ultime debbono intendersi "limitate a quelle strettamente oggetto dell'intervento".

Non v'è modo di comprendere sulla scorta di quali ulteriori elementi di valutazione il Tribunale abbia effettuato un'interpretazione così restrittiva, che si appalesa anch'essa, pertanto, non corretta.

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8

Quanto infine all'entità del premio assicurativo corrisposto annualmente da seppure in linea astratta può condividersi il ragionamento del Tribunale secondo cui fra le prestazioni di ciascuna delle parti deve esistere un costante equilibrio sinallagmatico, il ricorso a tale criterio interpretativo generale nel caso di specie non appare adeguato, dal momento che, considerato il contratto nel suo complesso, siffatto equilibrio appare rispettato.

L'appello merita dunque accoglimento, con conseguente necessità di ordinare la restituzione delle somme corrisposte da all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado e di disporre lo svincolo della fidejussione bancaria rilasciata da a favore dell'appellata stessa, sulla scorta del provvedimento di questa Corte di data 17.04.2013, subordinatamente all'avvenuta restituzione da parte di delle somme alla stessa pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza appellata.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Anche le spese della disposta fideiussione restano a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2118 del Tribunale di Treviso di data 28.12.2012 – 31.12.2012, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da nei confronti di

Condanna l'appellata a rifondere a le spese del primo grado che liquida in Euro 6.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, e quelle del presente grado che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compenso ed Euro 998,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15% , IVA e CPA come per legge.

Condanna a restituire all'appellante le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal dì del ricevuto pagamento al saldo.

Dispone, subordinatamente all'avvenuta restituzione delle predetta somma, lo svincolo della fidejussione costituita a favore di da in data 08.07.13.

Venezia, 7 dicembre 2016

Il Presidente

Il consigliere estensore

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi ..... 6 FEB 2017

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 6 FEB 2017
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Greco

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cd8